

D

PROPOSTA DI ACCORDO OPERATIVO PER L'ATTUAZIONE DI PARTE

DELL'AMBITO PRODUTTIVO 30.44 DEL COMUNE DI CAMPOGALLIANO

Tra:

- FALBO SALVATORE, nato a Mesoraca (KR) il 22 marzo 1977, domiciliato per la carica in Campogalliano (MO), P.zza Vittorio Emanuele II° n. 1, c il quale dichiara di agire nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Responsabile degli Uffici e dei Servizi del


COMUNE DI CAMPOGALLIANO, con sede in Campogalliano (MO), piazza Vittorio Emanuele II n.1, p.iva 00308030360,

tale nominato con atto monocratico del Sindaco del Comune di Campogalliano n. 5 del 31 marzo 2020, autorizzato al presente atto con determina del Comune di Campogalliano, Settore Servizi al Territorio, Servizio Edilizia Privata, Urbanistica ed Attività Economiche in data 1 aprile 2020 Registro Generale n. 86 e Registro del Servizio n. 47, per dare esecuzione alla delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 26 marzo 2020 di approvazione dell'accordo operativo ex art. 38 della LR 24/2017, n. 2 in data 26 marzo 2020, dichiarata immediatamente eseguibile;

di seguito definito anche "Comune";

CANALI CLAUDIO nato a Prignano sulla Secchia, il 29 agosto 1955, domiciliato a Castelfranco Emilia (MO) via Saffi n.

51, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Amministratore Delegato e le-



Salvo Falbo

gale rappresentante della

- "IMMOBILIARE 5 S.R.L.", società unipersonale, con sede a Campogalliano (MO) via Morandi 27, capitale sociale euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), versato, iscritta al Registro Imprese di Modena e Codice Fiscale n. 02038170367, partita IVA n. 02038170367, REA MO-260899, di seguito definito anche "Soggetto Attuatore";

PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale n. 24/2017, al fine di dare attuazione ai principi di tutela del territorio e di rigenerazione della città costruita, prevede che, entro tre anni dalla sua entrata in vigore, i Comuni avviino il procedimento di redazione della nuova strumentazione urbanistica sostitutiva dei P.S.C., P.O.C. e R.U.E., consentendo peraltro ai Comuni, in via transitoria, di *"promuovere la presentazione di proposte di accordi operativi, aventi i contenuti e gli effetti di cui all'articolo 38, per dare immediata attuazione a parte delle previsioni contenute nei vigenti PSC"*;

- la Giunta Comunale del Comune di Campogalliano, in applicazione dell'art. 4 "Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti" della L.R. 24/2017, allo scopo di selezionare un parte delle previsioni del PSC cui dare immediata attuazione, con delibera di G.C. n.55 del 20/06/2018 approvava il bando per la selezione delle manifestazioni di interesse;

- a seguito di avviso pubblico di manifestazione di interes-

se i privati avanzavano proposte circa le previsioni del vi-

gente PSC da attuare attraverso accordi operativi;

- con atto deliberativo n. 41, del 19/12/2019, il Consiglio

Comunale selezionava gli ambiti a cui dare immediata attua-

zione, anche parzialmente, mediante la presentazione di ac-

cordi operativi aventi i contenuti e gli effetti di cui

all'art. 38 della L.R. 24/2017 e s.m.i.;

- tra le aree di immediata attuazione risultava l'ambito ter-

ritoriale 30.44 - Ambiti specializzati per attività produttivi-

ve di rilievo comunale da riqualificare;

Dato atto che ai sensi dell'art. 38 della L.R. 24/17 e

s.m.i.:

- gli accordi operativi hanno il valore e gli effetti dei

piani urbanistici attuativi e sono soggetti, prima della lo-

ro stipula, alle forme di pubblicità, controllo e valutazio-

ne stabiliti dal presente articolo, ai sensi dell' articolo

11, comma 3, della legge n. 241 del 1990.

- ai fini della stipula degli accordi operativi, i soggetti

attuatori presentano al Comune una proposta contenente i se-

guenti elaborati:


a) il **Progetto Urbano**, con il quale viene puntualmente rap-

presentato l'assetto urbanistico ed edilizio dell'ambito ter-

ritoriale interessato, comprensivo, assieme agli interventi

di interesse privato, sia delle dotazioni territoriali, in-

frastrutture e servizi pubblici correlati all'intervento che



il privato si impegna a realizzare, in conformità alle previsioni della strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale, sia delle eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale e dotazioni ecologiche e ambientali stabilite;

b) la **Convenzione Urbanistica**, nella quale sono definiti gli obblighi funzionali al soddisfacimento dell'interesse pubblico assunti dal privato, il cronoprogramma degli interventi e le garanzie finanziarie che il privato si impegna a prestare, per assicurare la realizzazione e cessione al Comune delle opere pubbliche previste dal progetto urbano di cui alla lettera a);

c) la **Relazione Economico-Finanziaria**, che illustra analiticamente i valori economici degli interventi pubblici e privati programmati e che ne dimostra la fattibilità e la sostenibilità.

La relazione è corredata dalle certificazioni camerali e da altre idonee documentazioni per verificare la disponibilità di risorse finanziarie necessarie per la completa attuazione del programma di interventi o degli stralci funzionali in cui lo stesso eventualmente si articola;

d) il **Documento di Valsat** di cui all'art. 18 della stessa L.R. 24/2017 ovvero il rapporto preliminare nel caso di accordo operativo sottoposto a verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 39 come nei casi di accordi operativi relati-

vi ad interventi di riuso e rigenerazione urbana che riguardano unicamente aree collocate all'interno del perimetro urbanizzato;

- l'accordo operativo può avere valore e gli effetti di titolo abilitativo edilizio qualora sussistano i requisiti e condizioni prescritti per le opere edilizie e siano stati acquisiti i pareri, le autorizzazioni e gli atti di assenso previsti dalla normativa vigente;

- la sottoscrizione degli accordi operativi comporta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità per le opere pubbliche e di interesse pubblico ivi previste previa procedura di cui al punto 16 della art. 38 della L.R. 24/2017;


Tutto ciò premesso il "Comune" e il "Soggetto Attuatore" concordano quanto di seguito riportato:

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziali del presente accordo.

Art. 2 - Oggetto dell'Accordo

Il Comune di Campogalliano (MO) intende dare attuazione alle previsioni contenute nel PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) vigente promuovendo gli interventi che soddisfino gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale così come definiti dal PSC e dalle specifiche Schede d'Ambito, che come disciplinato dalla nuova legge urbanistica re-



gionale, si attuano non attraverso POC ma con specifico ACCORDO OPERATIVO.

In particolare, il Comune ha ritenuto di specifico interesse pubblico l'attuazione di parte delle aree poste a Nord dell'asse VIA G. DI VITTORIO e a Est di VIA CANALE CARPI, classificate come AMBITO 30.44 e di cui alla manifestazione di interesse prot. 9588, del 27/09/2018.

L'intervento consiste nell'ampliamento della società Geolostar S.R.L. con sede in Campogalliano (MO), mediante interventi di riqualificazione ed ampliamento di alcuni immobili ubicati nell'ambito 30.44 nonché mediante interventi di recupero ed ampliamento da attuare nell'ambito consolidato 29.42, sede attuale della Società Gelostar s.r.l. .

L'area/immobili interessati dall'intervento urbanistico, a seguito denominata AMBITO PRODUTTIVO GELOSTAR, risultano identificati **Catasto Fabbricati del Comune di Campogalliano** (MO) come segue:

- foglio **22** mappale **225** subalterno **10 (dieci)**, categoria D/7, via Rodolfo Morandi n. 25, piano T-1, Rendita Catastale euro 19.874,00;

- foglio **22** mappale **319** subalterno **1 (uno)**, categoria D/7, via G. Roveda n. 8, piano T-1, Rendita Catastale euro 20.134,60;

- foglio **23** mappale **288**, categoria A/10, via Ruggiero Grieco n. 1, piano T, Rendita Catastale euro 408,00;

- foglio 22 mappale 67 subalterno 27, categoria D/7, via G.

Roveda n. 7, piano T-1, Rendita Catastale euro 3.485,50;

- foglio 22 mappale 67 subalterno 22, categoria D/7, via G.

Roveda n. 7, piano T, Rendita Catastale euro 1.986,00.

L'intervento, come meglio specificato nel proseguo, consiste essenzialmente in due interventi di ampliamento/recupero, sfalsati temporalmente nell'attuazione ed indipendenti l'uno dall'altro come meglio rappresentato nella tav. i13.

Il primo lotto consisterà sull'Ambito 30.44 nella nuova edificazione di SU mq 2.335 e, ove autorizzato dall'attuale proprietà, sull'Ambito 29.42 nella nuova edificazione di SU mq 610, in accordo agli elaborati di cui all'art. 5, per la parte relativa al lotto 1.

Rientrano nel primo lotto anche gli interventi di interesse pubblico specificati negli elaborati progettuali Tav.i07-Tav.i08-Tav.i10-Tavi12 e consistenti in :

- realizzazione di estendimento dei sottoservizi quali fognature pubbliche - reti acqua, illuminazione pubblica su prolungamento via Roveda;

- realizzazione di parcheggi di dotazione e di area verde su area di cessione prospiciente via Roveda;

- realizzazione di parcheggi (non di dotazione ma per pubblica utilità), di marciapiede pedonale e di aiuole su area di cessione prospiciente via Canale Carpi.

In questa fase si realizzano per intero le dotazioni (quali

i parcheggi) a soddisfacimento della edificabilità totale

(1°Lotto e 2° Lotto)

Il secondo lotto consisterà nella realizzazione di nuova edificazione di SU per mq 2.140 in Ambito 30.44 in accordo agli elaborati di cui all'art. 5, per la parte relativa al lotto 2.

L'attuazione del primo lotto risulta essenziale per la successiva realizzazione del secondo lotto.

Considerati gli impegni assunti nella manifestazione di interesse acquisita agli atti comunali in data 27/09/2018, prot. 9588 e lo stato attuale delle aree interessate, tutti gli interventi di interesse pubblico e la cessione delle aree di dotazione, saranno ad esclusivo onere del soggetto attuatore e pertanto non potranno essere oggetto di scomputo del contributo di costruzione.

Tutte le strutture saranno dotate di impianti ecologicamente avanzati che ridurranno le emissioni in atmosfera poiché in grado di recuperare i reflui della produzione e sfrutteranno per la stessa il fotovoltaico come fonte energetica rinnovabile.

Altresì si procederà a massimizzare il risparmio energetico mediante l'utilizzo di luci a led sia sullo stabilimento esistente che sul nuovo ampliamento.

Considerato che l'attuale ditta Geolostar possiede un solo accesso che concentra il carico veicolare sulla sola via Mo-

randi, con l'attuazione del lotto 1 si procederà a razionalizzare la viabilità interna aziendale al fine di poter attivare gli ulteriori accessi posti in corrispondenza della via Roveda e della via Canale Carpi.

Art. 3 - Obblighi

Le parti si impegnano a rispettare il presente accordo e a far subentrare nei seguenti obblighi i rispettivi aventi causa; l'assunzione di responsabilità e i reciproci impegni sono condizioni imprescindibili per l'attuazione dell'accordo.

I firmatari si impegnano a contribuire, per quanto di propria competenza, alla realizzazione degli obiettivi indicati, secondo gli obblighi a ciascuno di essi attribuiti e in particolare ai fini del raggiungimento dei risultati attesi, osservando il criterio di massima diligenza.

Le parti si impegnano a dare attuazione al presente accordo con spirito di leale collaborazione tesa al raggiungimento degli obiettivi attraverso una costruttiva ricerca dell'interesse pubblico generale.

Il soggetto attuatore si impegna:

- a stipulare con il Comune di Campogalliano, contestualmente alla firma del presente accordo, la convenzione urbanistica, secondo lo schema **allegato sub. 1** al presente atto quale parte integrante e sostanziale, di cui all'art. 38, c.3, lett. b) della L.R. 24/17 e smi;

- ad attuare gli interventi di cui all'art. 2, senza alcun o-

nere per l'amministrazione comunale;

- a richiedere il permesso a costruire per le opere di cui

all'art. 2, nel rispetto della seguente tempistica:

a) lotto 1: entro 6 mesi dalla stipula della convenzione. La

richiesta di permesso a costruire potrà essere comprensiva

anche dei lavori di ampliamento/riqualificazione da attuare

nell'ambito territoriale 29.42 come rappresentato nella tav.

i013;

b) opere di interesse pubblico: contestualmente alla richie-

sta di permesso a costruire relativo all'attuazione del lot-

to 1. Il permesso a costruire potrà essere unico e pertanto

comprensivo delle opere per l'attuazione del lotto 1.

c) lotto 2: entro cinque anni dall'approvazione della legge

regionale 24/17 e s.m.i, e pertanto entro e non oltre entro

il 31/12/2022.

E' altresì prevista la possibilità di richiedere un unico

permesso a costruire per l'attuazione contestuale del lotto

1, delle opere di interesse pubblico e del lotto 2), entro

il termine di 6 mesi dalla stipula della convenzione urbanis-

tica.

La mancata richiesta del permesso a costruire per i suddetti

lotti, nei termini previsti dal presente accordo, comporterà

l'inefficacia dell'accordo e della convenzione urbanistica

per la sola parte non attuata.

- ad attuare gli interventi di cui all'art. 2 del presente

accordo entro tre anni dalla data di rilascio del relativo

titolo abilitativo; per opere minori e/o per giusta causa,

potrà essere rilasciata proroga, a seguito di motivata ri-

chiesta presentata dal soggetto avente titolo, per un periodo

non superiore a mesi 12.

- a prestare adeguata garanzia fideiussoria, come meglio spe-

cificato dalla convenzione urbanistica, a garanzia della rea-

lizzazione degli interventi di interesse pubblico di cui al-

le Tav. i07 - Tav. i08 - Tav. i010 - Tav. i012 per un impor-

to dei lavori pari al valore del Quadro Economico degli in-

terventi.

La stima dei lavori dovrà essere computata mediante l'utiliz-

zo del prezziario regionale vigente e per le sole voci non

disponibili, mediante l'utilizzo del prezziario della Camera

di Commercio di Modena vigente ed opportune analisi prezzo

redatte in conformità alle leggi vigenti in materia.

- ad eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria sul-

le aree oggetto di cessione di cui alle tav. i08 per un pe-

riodo di anni 10, decorrenti dalla data di avvenuta cessione

a favore del Comune di Campogalliano. Nel suddetto periodo,

il soggetto attuatore è responsabile verso terzi di eventua-

li danni intervenuti a cose e/o persone dovuti allo stato

delle aree.

A garanzia del predetto impegno, il soggetto attuatore pre-

sta adeguata polizza fideiussoria a favore del comune di Cam-

pogalliano, di durata decennale, con decorrenza dalla data
cessione delle aree al comune di Campogalliano, per un impor-
to complessivo pari al valore degli interventi di manutenzio-
ne ordinaria e straordinaria stimati per l'intero periodo.
Nel caso di grave inadempienza del soggetto attuatore, il Co-
mune procederà all'escussione della polizza, ad eseguire i
lavori di ripristino ed a prendere in carico gli interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il maggior costo
per gli interventi di ripristino delle aree è esclusivo one-
re del soggetto attuatore.

- ad aggiornare gli elaborati presentati al fine di poter
conseguire tutti gli atti di assenso necessari per l'approva-
zione della proposta progettuale e/o al fine di adeguare il
progetto alle eventuali osservazioni pervenute e ritenute me-
ritevoli di accoglimento e/o osservazioni del Consiglio Comu-
nale, senza alcun costo per l'amministrazione comunale.

- a farsi carico degli oneri dell'attivazione dei contratti
con gli enti gestori delle colonnine di ricarica elettrica
che (per quelli pubblici) saranno, a collaudo avvenuto, vol-
turati all'Amministrazione comunale senza alcun onere per la
stessa;

- ad integrare gli elaborati progettuali del permesso di co-
struire con l'indicazione, in ottemperanza dell'Art.
110.40.50 c. 2 del RUE delle colonnine con presa di forza mo-
trice in ragione di una ogni due posti per i parcheggi per

autoarticolati di cui all'Art. 110 .40.20 c. 9.;

- a limitare la deroga dell'altezza di 16 mt alle sole torri

evaporatrici già indicate negli elaborati del presente accordo operativo;

- a farsi carico degli oneri per il collaudo delle opere di pubblico interesse;

- a farsi carico di ogni onere necessario per la cessione delle aree di cui alla tav.i08 a favore del Comune di Campogalliano;

- a farsi carico di ogni onere necessario per la stipula del presente accordo e della relativa convenzione urbanistica;

- a farsi carico di qualsiasi altro onere connesso all'attuazione dell'intervento.


Il Comune di Campogalliano si impegna a:

- contribuire e fornire assistenza nei procedimenti amministrativi da intraprendere per il corretto svolgimento, a norma di legge, delle procedure che seguiranno la sottoscrizione del presente accordo;

- a stipulare l'accordo e la convenzione urbanistica nei termini di cui al presente accordo;

- a prendere in carico, a seguito di collaudo delle opere di interesse pubblico, le aree di cui alla Tav.i08 e le relative infrastrutture.

Art. 4 - Durata e termini per la sottoscrizione dell'accordo e della convenzione



Il presente accordo ha una durata temporale utile alla realizzazione degli interventi previsti e pertanto pari al tempo utile per la richiesta del permesso a costruire relativo al lotto 2, incrementato di anni 4 quale tempo utile per la realizzazione dell'opera, al lordo del tempo utile di una eventuale proroga. Pertanto la data ultima di validità del presente accordo è fissata al 31.12.2026. Nel caso di richiesta di un unico permesso a costruire per l'attuazione contestuale delle opere relative al lotto 1), alle opere di interesse pubblico ed al lotto 2), la validità del presente accordo è ridotta al 31/12/2024.

Trascorso il suddetto periodo, l'accordo perde di efficacia ed il comune, ove ancora attive, provvede all'escussione delle polizze fidejussorie stipulate per la mancata attuazione degli interventi di pubblico interesse.

Il soggetto attuatore ed il Comune si impegnano ad addivenire alla sottoscrizione della convenzione urbanistica contestualmente alla stipula del presente accordo , secondo la bozza allegata alla delibera di Consiglio Comunale n. 2 di approvazione dell'accordo e di autorizzazione alla sottoscrizione del 26 marzo 2020.

Art.5 - Documenti

Il presente Accordo ha valore ed effetti di Piano Urbanistico Attuativo ed al fine di addivenire alla stipula del presente accordo il proponente ha depositato i seguenti elabora-

ti come richiesti dalla Legge Regionale, parte integrante e

sostanziale del presente atto:

a) PROGETTO URBANO

a1 Relazione Illustrativa;

a2 Norme Tecniche di Attuazione;

a3 Relazione Idraulica, Geologica, sismica e rischio alluvio-
ni;

a4 Relazione Previsionale di impatto acustico;

TAVOLE ALLEGATE AL PROGETTO URBANO:

Tav.i01 Inquadramento urbanistico e catastale;

Tav.i02 Stato di fatto Rilievo plano-altimetrico;

Tav.i03 Stato di fatto Documentazione fotografica;

Tav.i04 Coordinamento dello schema di progetto con le aree a-
diacenti;

Tav.i05 Progetto Planimetria Generale;

Tav.i05 b Progetto Architettonico - Planimetria generale e
sezioni con individuazioni altezze in deroga;

Tav.i06 Progetto Planimetria individuazione standard ed indi-
ci;

Tav.i07 Progetto Planimetria individuazione parcheggi;

Tav.i07 b Progetto viabilità interna ed ingressi;

Tav.i08 Progetto Superfici per dotazioni - Aree di cessione;

Tav.i09 Progetto Planimetria fognature area privata;

Tav. i10 Progetto Schema Reti Distribuzione Acqua-Gas - Cabi-
na enel-Illuminaz pubblica - Fognatura pubb.;



Tav.ii1 Invarianza Idraulica Stato Attuale/stato di Progetto;

Tav.ii2 Progetto Particolari ed arredi urbani;

Tav.ii3 Progetto Planimetria Generale Identificazione primo e secondo lotto.

b) CONVENZIONE URBANISTICA

Schema di Convenzione, indicante le garanzie finanziarie che il privato si impegna a prestare, per assicurare la realizzazione e cessione al Comune delle opere pubbliche previste dal progetto urbano di cui alla lettera a) e Cronoprogramma degli interventi. La firma della convenzione urbanistica sarà contestuale alla firma dell'accordo operativo.

c) RELAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Relazione Economico-finanziaria, stima dei costi delle opere di urbanizzazione e certificato camerale.

d) DOCUMENTO DI VALSAT

Rapporto preliminare di assoggettabilità (accordo operativo sottoposto a verifica di assoggettabilità ai sensi dell'articolo 39 L.R. 24/17).

Art. 6 Valore ed effetti dell'accordo

Il presente accordo, considerato il livello di approfondimento progettuale, non ha valore ed effetti di titolo abilitativo edilizio; pertanto il soggetto attuatore dovrà presentare richiesta di rilascio dei titoli abilitativi, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente accordo. Al fine del rilascio dei titoli abilitativi, gli elaborati progettuali

dovranno essere conformi alle previsioni del presente accordo e dei relativi allegati nonché alle normative vigenti in materia.


La sottoscrizione del presente accordo non comporta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

Art. 7 Garanzie fidejussorie

A garanzia della realizzazione a regola d'arte delle opere di interesse pubblico, la richiesta del primo titolo edilizio abilitativo dovrà essere corredata di idonea polizza fideiussoria, di durata illimitata, emessa a favore e del comune di Campogalliano, per un importo complessivo pari al valore del quadro economico degli interventi di interesse pubblico, stimato utilizzando i prezzi unitari del prezziario regionale vigente al momento della richiesta, nel rispetto delle specifiche di cui all'art. 8 dello schema di convenzione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

A garanzia degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle aree oggetto di cessione, a garantire la durabilità nel tempo delle infrastrutture di interesse pubblico realizzate.

Il soggetto attuatore presta adeguata polizza fideiussoria a favore del Comune di Campogalliano, di durata decennale, rinnovata, a carico del soggetto attuatore, obbligatoriamente fino all'avvenuto svincolo, con decorrenza dalla data cessio-

ne delle aree al comune di Campogalliano, per un importo complessivo pari al valore degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria stimati per l'intero periodo ed evidenziati nel piano di manutenzione, nel rispetto delle specifiche di cui all'art. 8 dello schema di convenzione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Art. 8 - Norme finali e giurisdizione

Ai sensi dell'art. 38, c.4 della L.R. 24/17 e s.m.i., nel caso di informazione antimafia interdittiva, il comune procede alla immediata risoluzione del presente accordo nei confronti dei destinatari del provvedimento prefettizio.

In tal caso, ove possibile, all'accordo/convenzione potrà subentrare un nuovo soggetto di adeguata capacità tecnica e finanziaria, alle medesime condizioni previste dal presente atto, al fine di garantire l'attuazione degli interventi pubblici e privati previsti.

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente accordo, trovano applicazioni i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Ai sensi dell'art. 133 del Codice del Processo Amministrativo, spettano al TAR per l'Emilia - Romagna le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo.

Art 9 - Privacy

I privati prendono atto che i dati personali contenuti nel

presente accordo verranno trattati solo per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, connesse o strumentali all'esercizio dell'attività amministrativa del Comune, nei limiti stabili dalla legge e, dai regolamenti, ai sensi e nei limiti di cui al DGPR 2016/679/UE, potendo il privato esercitare i diritti ivi contemplati.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bomporto, 6 aprile 2020.